

DECRETO

n. 137 dell' 1.12.2020

Decreto a contrarre. Acquisizione sotto soglia ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16/07/2020 n.

76 attraverso una trattativa diretta sul MEPA in relazione affidamento del supporto biennale VMWARE.

Società: Lutech SpA (P.I. 02824320176).

Nomina RUP: Simone Montagnani.

CIG: 85399383C7.

Importo a base d'asta: € 31.640 oltre Iva.

All. A: Relazione Tecnica

All. B: Schema di contratto

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA e ss.mm.ii;
- Visti la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;
- Visto l'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in legge con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che prevede che le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ai € 75.000;
- Visto l'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Visto l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)” in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, del medesimo articolo;
- Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha introdotto l'obbligo per tutte le PA di utilizzare per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici messi a disposizione dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali;

Vista la Relazione Tecnica di Simone Montagnani inerente la necessità di acquisire il supporto biennale VMware;

Dato atto inoltre che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto indetto con il presente decreto è stato individuato nel dipendente Simone Montagnani considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

Rilevato che non sussistono rischi da interferenze nell'esecuzione del servizio suddetto, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Appurato che non sono attive convenzioni CONSIP per l'acquisizione del servizio oggetto del presente decreto;

Ritenuto che il criterio di aggiudicazione adeguato sia quello del prezzo più basso, previsto dall'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/16;

Ritenuto di procedere con un affidamento diretto attraverso una trattativa diretta sulla piattaforma MEPA nei confronti della Società Lutech SpA (P.I. 02824320176);

Tutto quanto ciò premesso

D E C R E T A

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di indire, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16/07/2020 n. 76, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la procedura di affidamento diretto da svolgersi attraverso una trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con la Ditta Lutech SpA (P.I. 02824320176) per l'acquisizione del supporto biennale VMWare;
3. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di nominare Simone Montagnani quale Responsabile Unico del procedimento di cui al presente decreto;
5. di dare atto che l'importo massimo a base d'asta è pari ad € 31.640 oltre Iva;
6. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini

documento sottoscritto digitalmente

All. A

RELAZIONE TECNICA

RELATIVA ALL'ACQUISIZIONE DEL SUPPORTO PER IL PRODOTTO SOFTWARE

“VMWARE VSOPHERE 7 ENTERPRISE PLUS, VREALIZE OPERATIONS 8 STANDARD E

VMWARE vCENTER SERVER 7 STANDARD” PER IL BIENNIO 2021-2022

Premessa

Nel Data Center vi è una infrastruttura virtuale nella quale sono concentrati tutti i server fondamentali a garantire l'operatività del servizio meteorologico e della diffusione dei dati meteo agli utenti.

Tra questi sono ricompresi tutti i server web, i server di posta, di dominio Microsoft Active Directory e molte macchine per l'elaborazione e il postprocessing dei dati di modellistica sviluppati all'interno dell'Ente.

L'infrastruttura è costituita da tre Server Quadri processore configurati in cluster. Il sistema è gestito mediante il software di virtualizzazione VMware VSphere Enterprise Plus 6.5 with Operations Management.

Per mantenere sempre operativa ma anche aggiornata questa infrastruttura virtuale di fondamentale importanza per l'operatività del LaMMA, si rende necessario acquisire il supporto per il biennio 2021-2022 del software relativo agli attuali contratti in essere:

- Contratto numero **41599523** VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 Production Support and subscription (Quantità 1)

- Contratto numero: **463677233** VMware vSphere 6 with Operations Management Enterprise Production Support and Subscription (Quantità 12)

Dettaglio tecnico

Per garantire la continuità dell'operatività dell'infrastruttura suddetta si è proceduto attraverso una verifica con la casa madre VMWARE ed una indagine di Mercato con tre fornitori da cui è emerso che sono state modificate denominazioni e listini dei prodotti oggetto dell'appalto.

È stato quindi individuato il corretto codice per ottenere un prodotto con caratteristiche equivalenti o superiori a quello attuale. Ciò ci permetterà di mantenere una corretta operatività ed operare gli aggiornamenti senza discontinuità.

I prodotti richiesti sono i seguenti:

Consorzio LaMMA - Contratto VMware 463677233 – biennale			
Quantità	Codice	Descrizione	Periodo Copertura Supporto
12	VR8-OSTC-P-SSS-C	PRODUCTION SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VREALIZE OPERATIONS 8 STANDARD (PER CPU)	31/12/2020 – 31/12/2022
12	VS7-EPL-P-SSS-C	PRODUCTION SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWARE VS SPHERE 7 ENTERPRISE PLUS FOR 1 PROCESSOR	31/12/2020 – 31/12/2022

Consorzio LaMMA - Contratto VMware 41599523 - biennale

Quantità	Codice	Descrizione	Periodo Copertura Supporto
1	VCS7-STD-P-SSS-C	PRODUCTION SUPPORT/SUBSCRIPTION VMWARE VCENTER SERVER 7 STANDARD FOR VS SPHERE 7 (PER INSTANCE)	31/12/2020 – 31/12/2022

Procedura di gara

In assenza di convenzioni Consip attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di cui alla presente relazione, si propone di procedere con affidamento diretto, ai sensi dell'art. art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16/07/2020 n. 76 con trattativa diretta sul MEPA per l'acquisizione del prodotto con le caratteristiche sopra citate, con la seguente ditta:

Lutech SpA

Via Milano, 150

20093 Cologno Monzese (MI)
P.IVA 02824320176
Tel [+39 02 25427011](tel:+390225427011)
Fax +39 02 25427090
info@lutech.it

In quanto garantisce l'attivazione del supporto nei tempi previsti per mantenere continuità del servizio attuale di supporto.

Tempi di consegna:

L'attivazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/12/2020.

Modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale dovrà essere riconosciuto in un'unica soluzione a seguito della verifica di regolare esecuzione dell'attivazione del supporto.

Stima dei Costi:

Costo stimato **31.640,00 € IVA esclusa** comprensivo della consegna presso la sede dell'Ente.

Sesto Fiorentino, 30 Novembre 2020

Il referente Tecnico
Simone Montagnani

ALL. B Schema contratto per l'affidamento del supporto biennale VMWARE (CIG 85399383C7).

L'anno 2020 il giorno del mese di

fra

- il Consorzio LaMMA, con sede legale a Sesto Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano, n. 10, codice fiscale 94152640481, rappresentata dal Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 04/06/1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico nominato con decreto P.G.R. n. 108 del 20/06/2018 autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. 137 dell' 1/12/2020, esecutivo a norma di legge;
- Lutech SpA (in seguito per brevità indicata come "Società") con sede legale in Via Milano, 150 – 20093 Cologno Monzese (MI), codice fiscale e partita IVA n. P.IVA 02824320176, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante;

PREMESSO

- che con decreto n. del ..2020 dell'Amministratore Unico si è provveduto ad approvare a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad affidare il supporto biennale VMWARE;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1– OGGETTO

Il Consorzio LaMMA, nella persona dell'Amministratore Unico affida all'Appaltatore Lutech SpA, che, nella persona del _____ accetta e si obbliga a realizzare il supporto biennale VMware. _____.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel presente contratto;
- nella Relazione Tecnica che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente

contratto quale Allegato “A”.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 31.12.2020 e ha durata biennale.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è Euro () oltre IVA nei termini di legge.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nella Relazione Tecnica.

ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Il LaMMA può chiedere, in corso di esecuzione modifiche che non incideranno sul costo del contratto.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@lamma.toscana.it. L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere utilizzando il suddetto indirizzo la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata in un'unica soluzione a seguito della verifica di regolare esecuzione dell'attivazione del supporto.

La comunicazione dell'avvenuto accertamento quali/quantitativo e del rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, contestualmente all'accertamento quali/quantitativo ed al rilascio del Certificato stesso.

2. La fattura elettronica, intestate al Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481, CUU UF2NI4 devono essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, del codice CIG 85399383C7.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della

fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di validità contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Appaltatore ed il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

4. I pagamenti saranno disposti ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuto accertamento, da parte dell'Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

In ogni caso in cui l'Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 1, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all'Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo del Consorzio LaMMA in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore.

7. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il Consorzio LaMMA, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato presso l'Istituto bancario di , Agenzia , con codice IBAN o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

L'Appaltatore esonera il Consorzio LaMMA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. Il Consorzio LaMMA, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio LaMMA ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte gli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice: CIG 85399383C7.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contratto quale "Allegato C" sono riportati i numeri di conto corrente bancari dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa

pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio LaMMA eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

Simone Montagnani è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per il Consorzio LaMMA.

ART. 9 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore di esecuzione verificherà per ogni pratica l'operato dell'Appaltatore ed emetterà di volta in volta certificazione di verifica di regolare esecuzione delle prestazioni.

ART.10– SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

E'/Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore ne/non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il consorzio LaMMA dichiarerà risolto di diritto il presente contratto.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG 85399383C7. Il Consorzio LaMMA provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicato.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Consorzio LaMMA e trasmesso anche in modalità telematica.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consorzio LaMMA del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi l'Amministratore Unico, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Consorzio LaMMA che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Consorzio LaMMA da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

PUBBLICI

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana adottato dal LaMMA, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio LaMMA si applica quanto previsto dal successivo art. 14.

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio LaMMA si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo,

compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è soggetto a penalità quando effettua in ritardo l'attivazione del supporto indicato in Relazione.

Per il ritardo nell'esecuzione dell'attivazione del supporto per ogni giorno di ritardo è applicata una penale di € 100 (cento euro).

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere integrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Ente;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana adottato dall'Ente da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Ente procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 15, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ in data _____, con la quale la Società _____ con sede in _____ si costituisce fideiussore a favore del Consorzio LaMMA nell'interesse dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro _____ (_____ /00).

L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto _____ *(inserire dati delle certificazioni possedute dalla Società)*.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART.15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Ente;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana adottato dall'Ente da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantoufle o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, il Consorzio LaMMA, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Appaltatore - che è in possesso dei necessari requisiti di esperienza, affidabilità e capacità in materia di trattamento di dati personali - Responsabile del trattamento, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto che comportano il trattamento di dati personali per conto del titolare.

Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente appalto.

3. L'Appaltatore, in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con

il presente appalto tratta i seguenti tipi di dati:

- dati anagrafici, Posta Elettronica, Recapiti Telefonici relativi alle seguenti categorie di interessati:
- Dipendenti e referenti tecnici ed amministrativi.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

ART.17 – RECESSO

Il Consorzio LaMMA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Esso ne dovrà dare comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Consorzio LaMMA mentre le spese di bollo sono a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 19 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti";
- la L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- il "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Consorzio LaMMA a sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente da

L'Amministratore Unico, dott. Bernardo Gozzini, per il Consorzio LaMMA

Il Sig XXXXXXXXXXXXXX, per l'Appaltatore Lutech SpA